



Area **L10**

Roma, li ....04 MAG 2005.....

Prot....6224.....

A tutti i Sindaci dei Comuni del Lazio

**OGGETTO: Modifiche alla L. R. 18.11.1999, n. 33 e succ. modd.**

Sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 febbraio 2005 è stata pubblicata la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

1. L’art. 67 di tale legge ha apportato modifiche alla L. R. 18 novembre 1999, n. 33 e succ. modd. Si ritiene, pertanto, opportuno evidenziare, pur sommariamente, le variazioni ed integrazioni intervenute. Allo scopo di conferire trasparenza all’azione amministrativa e chiarezza operativa, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, sia dalle Amministrazioni locali che dagli interessati, nonché per assicurare omogeneità di comportamenti sul territorio circa la temporaneità della validità dell’iscrizione al REC come requisito professionale all’attività commerciale, di cui al comma 3 dell’art. 4 (Condizioni e requisiti per l’esercizio dell’attività) della L. R. 33/99 e succ. modd., è stato aggiunto il comma 3 bis con il quale è stata intenzione da parte del legislatore regionale precisare che sono da considerarsi in possesso del requisito professionale, di cui al comma 3, coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio ex legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del Commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare, nonché coloro che, pur non essendo stati iscritti nel REC, previsti alla citata legge, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla regione Lazio.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che il numero dei componenti dell’Osservatorio del commercio, la cui composizione ex art. 11 della L. R. 33/99 e succ modd. era fissata nella misura di venticinque, passa a trenta.
3. Si evidenzia che è stata approvata una modifica relativamente all’articolo 24 (Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita) della L. R. 33/99 e succ. modd. comma 2. Infatti con il nuovo articolato di legge la percentuale di superficie di vendita presente nei Centri

Commerciali, con una superficie di vendita inferiore a 20.000 mq, destinata agli esercizi di vicinato viene fissata nella misura del 30 per cento, rimanendo inalterata, ossia pari al 35 per cento, per i Centri Commerciali la cui superficie non sia inferiore ai 20.000 e non superiore a 45.000 mq. Per i Centri Commerciali la cui superficie sia superiore a 45.000 mq, la superficie di vendita destinata agli esercizi di vicinato non dovrà essere inferiore ai 18.000 mq.

Alla lettera f bis) del comma 2 bis, sempre nel menzionato articolo 24, è stata aggiunta la tipologia della vendita di mobili ed articoli di arredamento, a quelle tipologie per le quali è prevista la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso. Per la vendita di detti prodotti è sufficiente la semplice comunicazione al Comune competente territorialmente applicandosi, a queste attività, le disposizioni di cui all'articolo 25 relative agli esercizi di vicinato.

4. È stato stabilito, precisamente al comma 2 della lettera c) dell'articolo 27 riguardante le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni della L. R. 33/99 e succ. modd., che tra la documentazione, da presentare a cura del richiedente per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'attivazione di una media struttura di vendita, sia richiesta anche una relazione tecnico-commerciale contenente tutti quei dati che consentano al Comune di effettuare una completa valutazione dell'attivanda struttura commerciale. A seguire, sempre all'articolo 27, è stata inserita la lettera d bis) che dispone che non siano soggette agli indici, di cui al punto 11 della DCR 131/02, le autorizzazioni all'apertura di medie strutture di vendita in insediamenti realizzati tramite demolizioni e ricostruzioni di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme. L'autorizzazione, di cui sopra, sarà vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non potrà essere trasferita.
5. Dopo l'art. 32 bis (Sanzioni per l'attività di vendita all'ingrosso in aree vietate) della L. R. 33/99 e succ. modd. è inserito l'art. 32 *ter* relativo alle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività. Con questo articolo il legislatore ha stabilito che per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D. lgs. 114/98. In caso di recidiva il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio, rispettivamente per un giorno per gli esercizi di vicinato, per tre giorni per le medie strutture di vendita, per cinque giorni per le grandi strutture di vendita. È stata inoltre specificata l'esatta definizione del termine "recidiva": questa si verifica qualora sia stata commessa la violazione alle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell'attività per più di una volta nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e succ. modd.
6. Al comma 4 dell'art. 40 - che fissa le direttive per le procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione - è aggiunto il 4 bis il quale stabilisce che, al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali, deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni.
7. Al comma 2 dell'art. 41 (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione) della L. R. 33/99 e succ. modd. dopo le parole "documento programmatico di cui all'art. 33" è stato aggiunto quanto previsto per le autorizzazioni stagionali dell'art. 40, comma 4 bis.
8. Al comma 3 dell'art. 45 della L. R. 33/99 e succ. modd. dopo le parole "scrittura privata" sono inserite le seguenti "autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco".

9. In considerazione di una maggiore tutela e conservazione del commercio nelle sue forme più tradizionali e più antiche, di séguito all'articolo 45 della L. R. 33/99 e succ. modd. è stato inserito l'art. 47 bis (Valorizzazione degli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali) il quale stabilisce che la regione e gli enti locali, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, valorizzano e tutelano gli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali, tipiche a carattere stagionale, degne di tutela storica, mediante iniziative rivolte a garantire la conservazione delle localizzazioni e la continuità delle condizioni. Da questo intervento sono logicamente esclusi i produttori agricoli, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la rivendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e succ. modd.
10. Per concludere, il legislatore è intervenuto anche nella regolamentazione delle vendite promozionali per le quali relativamente ai generi alimentari non è necessario dare la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

Infine si rappresenta che, per quanto riguarda il punto 8 di questa nota, relativo al comma 3 dell'articolo 45 della L. R. 33/99 e succ. modd., si rimanda a quanto specificato con lettera n. 2162/SP del 23.03.2005 inviata dall'Assessore alle Attività Produttive a tutti i Sindaci dei comuni del Lazio.

Premesso quanto sopra, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a dare massima diffusione a quanto descritto ed alla sua scrupolosa applicazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dott. Giorgio Camponi)